

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINA SANTARELLI

Seduta del 10/11/2017

FATTO

Parte ricorrente si rivolge a questo Arbitro in relazione a 2 buoni fruttiferi postali delle serie "Q/P" e "P/O", ciascuno dell'importo di Lire 5.000.000, emessi rispettivamente in data 6 ottobre 1986 e 5 novembre 1985. Riferisce di aver richiesto la liquidazione dei buoni all'intermediario, che, tuttavia ha proposto una somma inferiore a quella spettante sulla base delle condizioni indicate sul retro dei titoli. Segnala in particolare (i) di non essere mai stata informata della variazione del rendimento dei titoli, intervenuta per effetto del D.M. 13.06.1986; (ii) che entrambi i buoni, all'atto dell'emissione, sono stati modificati mediante apposizione dei timbri "risalenti alla serie P"; (iii) che il primo buono, emesso nell'ottobre 1986 – pertanto dopo l'emanazione del D.M. 13.06.1986 – avrebbe dovuto riportare la nuova serie "Q"; (iv) che il secondo buono, invece, risalente al 1985, riporta sul fronte l'indicazione "serie P/O" ma sul retro, "inspiegabilmente", i rendimenti della serie "P"; (v) che l'intermediario, per oltre un anno dopo l'emanazione del decreto ministeriale di modifica dei saggi di rendimento, ha continuato ad utilizzare i vecchi modelli, recanti i rendimenti originari, così ingenerando un legittimo affidamento nel rispetto di tali condizioni economiche. Parte ricorrente chiede quindi che il Collegio accerti il proprio diritto alla liquidazione dei buoni alle condizioni riportate sul retro dei medesimi oltre alla rifusione delle "spese del giudizio". L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, ricostruisce i fatti che hanno dato origine alla presente controversia sottolineando come (i) il buono emesso nel 1985 appartenga alla serie "P", i cui rendimenti sono stati modificati dal D.M. 13.6.1986, con il quale veniva istituita, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineati i tassi di rendimento di tutti



i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; (ii) il buono emesso nel 1986 appartenga alla serie "Q", essendo stato collocato tra il 1° luglio 1986 e il 31.10.1995, pur essendo stato emesso utilizzando il modello appartenente alle serie precedenti, ma avendo cura di apporre sul fronte del titolo un timbro indicante la serie di appartenenza ("Q/P"); (iii) il D.P.R. n. 156/1973 abbia sancito espressamente il principio secondo cui *"le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale"*; (iv) l'art. 153 del D.P.R. n. 156/1973 preveda espressamente che, in presenza di esigenze di mercato ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche in corso d'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, da cui se ne presume pertanto la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari. Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni per ribadire le proprie argomentazioni.

DIRITTO

In via preliminare si deve rilevare come, anche se parte ricorrente ha formulato una domanda di accertamento del proprio diritto alla liquidazione dei buoni alle condizioni riportate sul retro dei medesimi, il valore dei buoni in questione ammonta rispettivamente in € 84.928,39 e € 89.500,18 e, dunque, ad un importo che supera il limite di competenza di questo Arbitro. Poiché è palese che l'accertamento richiesto è funzionale al diritto di ottenere la liquidazione dei buoni alle condizioni riportate sul retro degli stessi, ritiene questo Collegio che il ricorso sia inammissibile. Come è stato rilevato in altre occasioni (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 3987/17) *"allorché la domanda sia di mero accertamento, occorre valutare se essa, proprio per la sua formulazione, tradisca la volontà di ottenere una pronuncia che sotto la forma dell'accertamento attesti il diritto a richiedere il pagamento e sia a tal fine prodromica rispetto alla proposizione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un'istanza di un contenuto siffatto. O meglio, se si vuole, come l'accertamento dell'obbligo qui richiesto costituisca il presupposto stesso della successiva domanda di condanna"*. *"L'interpretazione sistematica delle varie disposizioni (128 bis TUB, Regolamento CICR e Disposizioni di Banca d'Italia) alla luce delle espressioni utilizzate e della logica sottesa al Regolamento nonché la considerazione delle finalità perseguite ("preservare all'ABF il compito di risolvere in modo rapido e poco costoso le controversie tra gli intermediari e la propria clientela retail": decisione n. 824/2012 Collegio di Milano), consentono di ritenere non solo come la limitazione di valore di cui si discute operi in tutti i quei casi in cui oggetto del contendere siano beni in ordine all'attribuzione dei quali vi sia contestazione (salvi i limiti per materia), ma come, in ogni caso, la mancanza di limiti stabilita rispetto all' "accertamento di diritti, obblighi e facoltà" non possa in nessun caso essere interpretata (rectius strumentalizzata) in modo tale da aggirare il limite di valore di cui alle pronunce di condanna"*. Ed ancora, *"(...) pare a questo Collegio che il richiamato § 4 debba essere letto nel senso che il limite di valore trova sì applicazione soltanto nei casi di domande aventi, formalmente e direttamente, ad oggetto l'attribuzione di una data somma di denaro o di un bene da parte dell'intermediario, e tese dunque a ottenere la condanna di quest'ultimo al relativo pagamento, ma precluda altresì quelle domande che pur formalmente aventi ad oggetto l'accertamento di diritti o obblighi che abbiano ad oggetto prestazioni di valore superiore alla soglia, siano strumentalmente ed esclusivamente finalizzate all'esercizio di azioni volte alla condanna dell'intermediario per importi superiori a 100.000 euro (cfr. decisione n. 1946/2012 Collegio di Napoli). (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3169/2014).*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E ciò è esattamente quanto si rileva nel caso di specie: formalmente la domanda formulata si atteggia a domanda di mero accertamento, tesa a verificare la reclamata illegittimità della condotta dell'intermediario (*rectius*, la piena legittimità della richiesta di pagamento dell'importo rinveniente dai tassi indicati sul titolo) e, pertanto, non ha apparentemente ad oggetto alcuna richiesta di pagamento. Tuttavia, detta domanda, proprio per la sua formulazione, tradisce la volontà di ottenere una pronuncia che sotto la forma dell'accertamento attesti il diritto a richiedere il pagamento dell'importo di cui tassi indicati sul titolo e come tale prodromica rispetto alla proposizione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un'azione di condanna dell'intermediario al pagamento degli importi in contestazione. O meglio, se si vuole, come l'accertamento dell'obbligo qui richiesto costituisca il presupposto stesso della successiva domanda di condanna. Di qui l'inammissibilità della domanda proposta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA